



COMUNE DI MISILMERI

Provincia di Palermo

Provvedimento del Sindaco

COPIA

N. 2 del registro

Data 10 gennaio 2019

Oggetto: Ricorso promosso innanzi al TAR Sicilia –Palermo dal dott. Giovanni Cupidi contro il Comune di Misilmeri e l'ASP di Palermo, Distretto Sanitario n. 36 di Misilmeri. Nomina legale dell'Ente.

L'anno duemiladiciannove il giorno dieci del mese di gennaio, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, la sottoscritta, dott.ssa Rosalia Stadarelli, Sindaco del Comune;

Preso in esame la proposta di provvedimento indicata in oggetto, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, predisposta dall'unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;

Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui all'art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:

-dal dott. Antonino Cutrona, responsabile dell'area 1, in ordine alla regolarità tecnica;

-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità contabile;

Determina

-di approvare la proposta di provvedimento allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, avente per oggetto: «Ricorso promosso innanzi al TAR Sicilia –Palermo dal dott. Giovanni Cupidi contro il Comune di Misilmeri e

l'ASP di Palermo, Distretto Sanitario n. 36 di Misilmeri. Nomina legale dell'Ente», il cui testo si intende qui appresso interamente ritrascritto.-

Il Sindaco

F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli

Il Responsabile dell'Area 1 Affari generali ed istituzionali

Visto il ricorso del 19.12.2018, notificato a questo Ente mediante Ufficiale raccomandata A/R, dall'avv. Alberto Marolda, acclarato al protocollo generale dell'Ente in data 27.12.2018 al n. 43330, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, con il quale, il dott. Giovanni Cupidi, rappresentato e difeso dal predetto avv. Alberto Marolda, elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore sito in Palermo nella Via Piersanti Mattarella n. 9, cita innanzi al Tar per la Sicilia – sede di Palermo, questo Ente, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentante legale e l'ASP di Palermo- Distretto Sanitario n. 36 di Misilmeri, per chiedere *reiectis adversis*:

- 1) **In via cautelare.**
- 2) **Ritenere e dichiarare, per le considerazioni svolte, che il ricorso è assistito adeguato fumus boni iuris e periculum in mora, e per l'effetto:**
 - a) Ordinare alle Amministrazioni intime di prorogare e/o rinnovare il Piano Assistenziale Individualizzato, di cui è titolare il ricorrente, per altri dodici mesi ricorrenti dal 27.11.2018 e di assegnare al ricorrente medesimo risorse sufficienti ad assicurare il servizio in conformità alla valutazione multidimensionale laddove attesta che “è necessaria e indispensabile la presenza costante di un operatore specializzato per h24” o in subordine, per non meno di 56 ore settimanali, disponendo sin da ora la nomina di un Commissario ad acta per l'adozione dell'invocato provvedimento;
 - b) In ulteriore subordine: ordinare alle Amministrazioni intime l'immediata adozione del provvedimento definitivo conclusivo dell'iter procedimentale sollecitato dal ricorrente con pec del 5 novembre 2018;
- 3) **Nel merito:**
 - α) Ritenere e dichiarare, per le considerazioni svolte, l'illegittimità del silenzio opposto all'istanza presentata dal ricorrente con pec del 5 novembre 2018 volta alla proroga e rinnovo del Piano di Assistenza Individualizzato finora erogato dalle Amministrazioni intime, con contestuale istanza di sua implementazione e rivalutazione, e per l'effetto accertare l'obbligo delle stesse amministrazioni di:
 - β) Prorogare e/o rinnovare il Piano di Assistenza Individualizzato finora erogato per altri dodici mesi decorrenti dal 27.11.2018;
 - c) Rivalutare e implementare la misura finora erogata mediante assegnazione al ricorrente di risorse sufficienti ad assicurare il servizio in conformità alla valutazione multidimensionale laddove attesta che “è necessaria e indispensabile la presenza costante di un operatore specializzato per h24” o in subordine, per non meno di 56 ore settimanali, disponendo sin da ora la nomina di un Commissario ad acta per l'adozione dell'invocato provvedimento;
 - d) Ritenere e dichiarare, per le ragioni ugualmente spiegate, la colpevolezza delle Amministrazioni intime e l'ingiustizia del danno da esse arrecato al ricorrente e per l'effetto condannare le controparti al risarcimento:
 - Del danno patrimoniale, corrispondente a € 498,72 per ogni giorno di inerzia delle Amministrazioni intime o, in subordine a € 166,24 o ad

altra diversa somma ritenuta conforme a giustizia con rivalutazione e interessi fino all'effettivo soddisfo;

- Del danno patrimoniale, da liquidarsi ai sensi dell'art. 1226 Cod. Civ., in € 10.000,00 –o in altra diversa somma ritenuta conforme a giustizia- con rivalutazione e interessi fino all'effettivo soddisfo.
- Con vittoria di spese, diritti, onorari e accessori del giudizio.

Vista la propria nota prot. n. 43450 del 28.12.2018, con la quale al Responsabile dell'Area 3 "Sociale e Informatica", al fine di valutare l'opportunità di resistere ai giudizi in parola, è stato chiesto di comunicare entro gg 5, la sussistenza di ragioni per resistere al giudizio instaurato, e conformemente ai sensi dell'art. 5, comma 1, della disciplina contenete i criteri inerenti il conferimento degli incarichi legali di gestione del contenzioso a professionisti esterni, approvata con deliberazione di G.C. n. 85/2016, di fornire un'analitica relazione evidenziando le ragioni sostanziali di questo Comune;

Viste le note prot. n. 43452 del 28.12.2018 e prot. n. 43566 del 31.12.2018, dalle quali si evince che il Responsabile dell'Area 3 "Sociale ed Informatica" chiede la costituzione in giudizio del Comune, per le motivazioni in esse esplicitate;

Ritenuto, quindi, per quanto sopra esposto, al fine di tutelare le ragioni del Comune, di dovere resistere al giudizio di cui trattasi e, conseguentemente, di dover conferire incarico ad un legale esterno all'Amministrazione Comunale, nella considerazione che il Comune non risulta, in atto, dotato di difensori muniti di patrocinio legale, ovvero iscritti nell'apposito elenco speciale, annesso all'albo professionale degli Avvocati di cui all'art. 3, ultimo comma, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modifiche, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull' "Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore", e che, per la fattispecie di cui trattasi, bisogna fare ricorso ad una professionalità esterna, con competenza in materia di diritto amministrativo;

Che, pertanto, è intendimento dell'Amministrazione Comunale, ricorrere avverso il ricorso promosso dal dott. Giovanni Cupidi innanzi al TAR Sicilia – Sez. Palermo;

Viste le linee guida dell'ANAC in materia di affidamento dei servizi legali, adottate con deliberazione n. 907 del 24.10.2018;

Visto il parere del Consiglio di Stato – Commissione Speciale n. 2109 del 6.10.2017;

Visto il parere del Consiglio di Stato n. 2017 del 03.8.2018;

Considerato che alla stregua delle sopra indicate linee guida, gli incarichi legali per assistenza legale e patrocinio sono ricondotti nell'elenco di cui all'art. 17, c. 1, lett. d), nel rispetto dei principi recati dall'art. 4 del Codice dei Contratti pubblici e, cioè applicando i principi di: economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;

Considerato, altresì, che in aderenza ai sopra citati principi informativi, a n. 2 professionisti esterni, iscritti nell'albo comunale degli avvocati, ai quali nel corso del 2018 e di quest'anno non sono stati conferiti incarichi, con pec del 03.01.2019, è stato chiesto di inoltrare il preventivo di spesa in ribasso rispetto ai minimi tariffari di cui al D.M. 55/2014;

Dato atto in data odierna sono pervenuti i preventivi di spesa richiesti e dato, altresì, atto che il preventivo più vantaggioso risulta essere quello dell'avv. Giuseppe Ribaudò, per l'importo di € 4.011,86, comprensivo di IVA, spese generali, c.p.a e ritenuta d'acconto, redatto secondo i minimi tariffari di cui al D.M. 55/2014, in ribasso del 10%;

Ritenuto, pertanto, doversi procedere, con successivo e superato atto gestionale, all'assunzione dell'impegno di spesa scaturente dalla presente costituzione, per complessivi € 4.011,86 mediante imputazione contabile sull'int. Cod. 01.11.103, cap. pag. 124, denominato "spese per liti, patrocinio legale, arbitrati e risarcimenti", del bilancio 2019/2021 esercizio finanziario 2019, in corso di formazione;

Dato atto che si procederà alla liquidazione delle competenze e degli onorari di causa in favore del professionista, a saldo, previa presentazione di regolare parcella;

Vista la L.R. 23 dicembre 2000 n. 30, recante norme sull'ordinamento degli Enti Locali in Sicilia e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la circolare dell'Assessorato degli Enti Locali n. 2 del 13 aprile 2001;

Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

Propone

Al Sindaco:

1) Resistere al ricorso promosso innanzi al TAR Sicilia – Palermo dal dott. Giovanni Cupidi contro il Comune di Misilmeri e l'ASP Distretto Sanitario n. 36 di Misilmeri, in premessa richiamati;

2) Nominare l'Avv. Giuseppe Ribaudò, del foro di Termini Imerese, ai sensi dell'art. 5, c. 4 e c. 9 della vigente disciplina per l'affidamento degli incarichi legali, approvata con deliberazione della G.C. n. 85 del 27.09.2016, per procedere alla resistenza del ricorso in commento;

3) Approvare lo schema di convenzione da stipulare con il professionista individuato, recante le clausole disciplinanti il rapporto tra il Comune e lo stesso;

4) Fare fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento, pari a € 4.011,86, mediante imputazione contabile sull'int. Cod. 01.11.103, cap. pag. 124, denominato "spese per liti, patrocinio legale, arbitraggi e risarcimenti" del bilancio corrente esercizio finanziario in corso di formazione, disponibile, su cui si procede alla prenotazione della spesa e sul quale, successivamente, sarà assunto formale impegno di spesa dalla competente struttura burocratica;

Misilmeri, 07.01.2019

Il proponente

F.to: dott. Antonino Cutrona

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di provvedimento del Sindaco, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri, 07.01.2019

Il Responsabile dell'Area 1
F.to: dott. Antonino Cutrona

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di provvedimento del Sindaco si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L.142/90, come recepito dall'art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/00).

Pre-imp.n. 1 del 07.01.2019

Misilmeri, 07.01.2019

Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"
F.to: dott.ssa Bianca Fici

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, li 11.01.2019

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

**Affissa all'albo pretorio on line dal 11.01.2019 al 26.01.2019
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015"
Defissa il 27.01.2019**

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 11.01.2019, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015".

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE
